



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Inps: calcolo pensione con il sistema retributivo

Autore: Consulenze | 09/03/2019



***Relativamente al calcolo della pensione con il sistema retributivo, diverse sentenze giudiziarie ed alcune sentenze della Corte Costituzionale (n.82 del 2017 ecc.), hanno disposto che i contributi ritenuti svantaggiosi per il calcolo della parte retributiva della pensione debbano essere "sterilizzati" fino a 260 settimane. Visto che, invece, sul portale Inps nella simulazione per il calcolo della mia pensione mi vengono conteggiati, come posso assicurarmi che quando andrò in pensione (fine 2019) il calcolo venga effettuato rispettando i disposti***

## ***della magistratura, senza dover fare successivamente ricorso per la correzione dell'importo erogato?***

La Costituzione italiana con l'art. 38 sancisce l'adeguatezza della prestazione previdenziale: *“lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.”*

In linea di massima l'ultimo periodo lavorato nella vita dovrebbe essere quello più remunerativo per effetto del livello raggiunto, degli scatti di anzianità e delle diverse integrazioni e/o indennità stabilite dalla maggioranza dei contratti collettivi nazionali per i lavoratori dipendenti e per la fidelizzazione dei clienti per gli iscritti alle gestioni inps dei commercianti o degli artigiani.

Questo avviene automaticamente per le **pensioni** raggiunte tramite il sistema contributivo per le quali l'**assegno** viene calcolato solamente sulla base del montante contributivo maturato mentre con il **sistema retributivo** (così come dal lettore sottolineato) si assiste ad un paradosso che diventa “anticostituzionale”.

Con il sistema retributivo si conteggiano gli stipendi percepiti dal **lavoratore** negli ultimi 5 o 10 anni, questo implica che se negli anni di pre-pensionamento si è subita una riduzione dello stipendio per crisi aziendale o si è perso il lavoro percependo l'assegno di disoccupazione l'assegno potrebbe risultare ridotto.

Per ovviare a questo paradosso la legge con diverse sentenze, tra cui anche quella della Cassazione riportata nel quesito dal lettore, ha riconosciuto ai lavoratori la possibilità di sterilizzare eventuali **contributi** penalizzanti non facendoli rientrare nel **calcolo** nella misura massima delle 260 settimane contributive.

La sentenza più recente è la n. 173 del 23 agosto 2018 con cui la Corte di Cassazione ha affermato che per la determinazione delle quote di trattamento pensionistico, anche per il lavoratore autonomo (equiparandolo al lavoratore dipendente) vanno fatte valere quelle più favorevoli “neutralizzando” quelle dannose.

Come il lettore sicuramente saprà, i giudici riconoscono la possibilità di neutralizzare le riduzioni solo dopo il raggiungimento del requisito pensionistico

contributivo necessario per accedere alla pensione.

Per quanto riguarda la necessità di comunicare la “sterilizzazione” quando il lettore presenterà la **domanda** dovrà far presente all’Ente erogatore della pensione (nel suo caso l’**Inps**) di non tenere conto, nel calcolo dell’assegno dei periodi di contribuzione dannosa.

Nel portale dell’Istituto ad oggi non esiste la possibilità di evidenziarli quindi se, fino alla data di presentazione della sua domanda, non ci saranno integrazioni e/o modifiche il lettore dovrà evidenziarlo con delle note esplicative sempre con la speranza che il tutto venga percepito senza bisogno di presentare eventuale ricorso che comunque vincerebbe ma con dispendio di tempo ed energie.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa **Maria Anna Galimi***